

GP/ve/14/32607

Torino, 12 settembre 2014

Spettabile

BANCA D'ITALIA

Servizio Regolamentazione e

Analisi Macro Prudenziale

Divisione Regolamentazione II

Via Milano 53

00184 ROMA

A mezzo PEC : [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it)

**Oggetto: DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELLO SCHEMA DELLE "DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI" IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141: OSSERVAZIONI**

Spett.le Banca d'Italia,

Con riferimento al documento in oggetto posto in consultazione il 14 luglio 2014, Finpiemonte, per sé e in nome e per conto delle seguenti Finanziarie Regionali, inviano le presenti osservazioni:

1. Finaosta S.p.A., con sede in Aosta, via Festaz n. 22, in persona del Presidente e Direttore Generale Giuseppe Cilea;
2. Finlombarda S.p.A., con sede in Milano, via Taramelli n. 12, in persona del Direttore Generale Giorgio Papa;
3. Veneto Sviluppo S.p.A., con sede in Venezia-Marghera, via delle Industrie n. 19/d in persona del Presidente Giorgio Grosso;
4. Filse S.p.A., con sede in Genova, via Peschiera n.16, in persona del Direttore Generale Ugo Ballerini;
5. Fidi Toscana S.p.A., con sede in Firenze Via Mazzini 46, in persona del Direttore Generale Leonardo Zamparella;
6. Gepafin S.p.A., con sede in Perugia in via Campo di Marte n. 9, in persona del Presidente Salvatore Santucci;
7. Fira S.p.A., con sede in Pescara, via Ferrari 155, in persona del Presidente dott. Rocco Micucci;
8. Finmolise S.p.A., con sede in Campobasso, via Pascoli n. 68, in persona del Direttore Generale Roberto Faraglione;

9. Sviluppo Basilicata S.p.A., con sede in Potenza, Via Centomani, 11, in persona dell'Amministratore Unico Raffaele Ricciuti;
10. Fincalabra S.p.A., con sede in Catanzaro, via Pugliese n. 30, in persona del Presidente Luca Mannarino;
11. Puglia Sviluppo S.p.A., con sede in Modugno (Ba), via delle Dalie angolo via delle Petunie, in persona del Dirigente Roberto Venneri;
12. Sfirs S.p.A., con sede in Cagliari, via Santa Margherita n.4, in persona del Presidente Antonio G.Tilocca;
13. IRFIS-FinSicilia S.p.A., con sede in Palermo, via Bonanno n. 47, in persona del Presidente Vincenzo Emanuele.

Il lavoro svolto da Banca d'Italia finalizzato a rendere più omogenea e completa la normativa di vigilanza per gli intermediari finanziari, in attuazione della riforma del TUB, ha importanti riflessi sulla disciplina, sull'attività e sull'organizzazione delle società finanziarie partecipate dalle Regioni e segnatamente su quelle ad oggi iscritte all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 TUB (nonché già iscritte all'ex Albo 107 TUB).

Pertanto si ringrazia per l'opportunità concessa di poter rappresentare osservazioni, commenti e proposte, che possano superare incertezze interpretative, anche sulla base degli altri documenti che realizzeranno in concreto la futura attuazione del decreto. In particolare si richiamano i decreti attuativi di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che dovranno, tra l'altro, regolare anche le attività dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo V del TUB.

## **PREMESSA**

Con il presente documento, si sottopongono alcune osservazioni svolte di concerto tra le Finanziarie Regionali, quale contributo al fine della stesura definitiva della normativa di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui al predetto art. 106 del TUB, con la precisazione che dette osservazioni riguardano esclusivamente le finanziarie che svolgono attività di gestione di fondi pubblici, concessione ed erogazione di finanziamenti, e non quelle che svolgono prevalentemente attività di assunzione di partecipazioni.

Le osservazioni sono suddivise in tre parti. La prima parte illustra la natura e le attività delle finanziarie regionali, la seconda riporta le riflessioni sulla emananda normativa e, da ultimo, la terza parte individua possibili proposte aventi il duplice obiettivo di :

- a) salvaguardare le specificità di ogni finanziaria regionale, conservando l'attuale ambito di attività e non comprimendolo, ma garantendo l'operatività in un quadro normativo certo e non diversamente interpretabile;
- b) permettere alle finanziarie regionali di svolgere con la massima efficacia il proprio ruolo di istituzioni pubbliche regionali, con il compito di sostenere l'economia reale (imprese, privati, enti pubblici), tramite finanziamenti, anche agevolati, contributi, garanzie e ogni altro beneficio, di investire nel capitale di imprese, per supportare l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, di operatori per il reperimento di finanziamenti per gli investimenti delle Regioni, ecc .

Si rende noto che le Finanziarie Regionali Fidi Toscana S.p.A., Filas S.p.A., Filse S.p.A., Finaosta S.p.A., Fincalabra S.p.A., Finlombarda S.p.A., Finmolise S.p.A., Finpiemonte S.p.A., Fira S.p.A., Friulia S.p.A., Gepafin S.p.A., Irfis- Finsicilia S.p.A., Puglia Sviluppo S.p.A., Sfirs S.p.A., Sviluppo Campania S.p.A., Sviluppo Basilicata S.p.A., Veneto Sviluppo S.p.A. hanno stabilito di avviare congiuntamente un percorso di interlocuzione con tutte le principali istituzioni di riferimento con l'obiettivo di definire una disciplina comune che garantisca alle stesse stabilità del quadro normativo di riferimento e certezza operativa, in modo da rafforzare il loro ruolo di strumenti qualificati a supporto delle Regioni nell'attuazione delle *policy* pubbliche per lo sviluppo del territorio. A tal fine è stato predisposto apposito Protocollo d'Intesa.

## **1. NATURA, ASSETTI ORGANIZZATIVI E ATTIVITA' DELLE FINANZIARIE REGIONALI**

Le Finanziarie Regionali sono società per azioni che esercitano le loro attività a favore delle Regioni di riferimento in esito ad affidamenti diretti c.d. "*in house providing*" o in regime di concorrenza. Hanno tutte finalità pubbliche di supporto al sistema produttivo e di sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale del territorio regionale di riferimento.

A tal fine, dette società operano, sul piano funzionale, concedendo e erogando finanziamenti e benefici a vario titolo e rilasciando garanzie, mediante la gestione di risorse pubbliche e fondi agevolati (afferenti la programmazione europea, nazionale e regionale), ma anche tramite l'assunzione di rischi sul proprio patrimonio.

Alcune di esse esercitano altresì l'attività di prestazione di servizi di assistenza e consulenza a favore delle Regioni, in particolare la consulenza finanziaria, la promozione e il marketing territoriale, l'infrastrutturazione e/o il recupero di aree industriali, commerciali e logistiche, l'assistenza all'internazionalizzazione.

Inoltre, alcune finanziarie, in via subordinata, svolgono l'attività di gestione di partecipazioni, con assunzione di capitale di rischio di imprese, spesso per sostenere aziende innovative nei primi stadi (*seed&start up*) della loro esistenza, coerentemente con le specifiche finalità istituzionali.

Dette società amministrano singolarmente fondi pubblici per centinaia di milioni di euro, che attivano volumi finanziari a volte superiori al miliardo di euro, oltre i limiti di volume di attività finanziaria prevista per i così detti "intermediari minori".

Per le attività di concessione dei finanziamenti molte società regionali sono iscritte all'Albo degli intermediari finanziari previsto dall'art.106 del TUB, alcune già 107 TUB.

Più in particolare e a titolo meramente esemplificativo:

- FINAOSTA SPA, Finanziaria Regionale in house della Regione Autonoma Valle d'Aosta, iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB dal 2005 svolge attività di finanziamento nei confronti del pubblico come attività prevalente, operando sia con fondi propri sia con fondi regionali per i quali, vi può essere o non essere l'assunzione di rischio diretto;
- FINPIEMONTE SPA, è società in house della Regione Piemonte, iscritta nell'elenco 106 TUB, ha un patrimonio netto di 35 mio di euro e un volume di attività finanziaria di 636 mio di euro. Ha in essere affidamenti di garanzie per complessivi 324 mio di euro, prevalentemente a valere su Fondi pubblici. Ha in essere finanziamenti erogati per 478 mio;

- VENETO SVILUPPO SPA – FINANZIARIA DELLA REGIONE DEL VENETO: società a capitale misto pubblico-privato (51% regione Veneto), gestisce 724 mio di risorse e fondi rotativi, partecipazioni societarie e strumenti di equity. Dal 1997 è iscritta nell’elenco speciale art. 107 TUB;
- FILSE SPA: già iscritta nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui al precedente art. 113 TUB è attualmente in attesa delle disposizioni di attuazione della nuova disciplina introdotta con il titolo terzo del d.lgs. 141/2010, al fine di valutare l’eventuale iscrizione nel nuovo art. 106 TUB;
- GEPAFIN SPA – FINANZIARIA DELLA REGIONE UMBRIA: società a capitale misto pubblico (55% regione Umbria) – privato (45% Banche) – ha un patrimonio netto di 15 mio di euro e gestisce Fondi Rotativi pubblici per complessivi 70 mio di euro. Ha in essere affidamenti (garanzie e finanziamenti) per complessivi 180 mio di euro, prevalentemente a valere su Fondi pubblici. E’ iscritta nell’elenco generale ex art. 106 TUB;
- FIRA SPA – Finanziaria regionale abruzzese, società a capitale misto, 51% Regione Abruzzo e 49% istituti di credito privati, con un volume patrimoniale di 82 mio e la gestione di risorse per ulteriori 93 mio di euro, gestisce fondi rotativi, partecipazioni societarie ed è soggetto attuatore di programmi comunitari e leggi regionali agevolative;
- SVILUPPOBASILICATA SPA: società in house della Regione Basilicata è iscritta nell’elenco generale degli Intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
- FINCALABRA SPA: società in house della Regione Calabria è iscritta nell’elenco generale degli Intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
- SFIRS SPA – Finanziaria Regionale in house della Regione Autonoma della Sardegna, iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB; ha un patrimonio netto di 126 mio di euro e gestisce Fondi Rotativi pubblici per complessivi 399 mio di euro. Ha in essere affidamenti (garanzie, finanziamenti e partecipazioni societarie) per complessivi 273 mio di euro, prevalentemente a valere su Fondi pubblici.

Per completezza del panorama nazionale delle finanziarie, si riporta una sintesi della quota pubblica e iscrizione Albo/elenco TUB:

<b>Regione</b>	<b>soc. Finanziaria regionale</b>	<b>proprietà Regione/pubblica</b>	<b>iscrizione elenchi</b>
Abruzzo	FIRA Spa	51%	106 TUB
Basilicata	Sviluppo Basilicata Spa	100%	106 TUB
Calabria	Fincalabra Spa	100%	106 TUB
Campania	Sviluppo Campania Spa	100%	
Friuli V.G.	Friulia Spa	> 77%	
Lazio	Filas Spa	100%	
Liguria	Filse Spa	100%	
Lombardia	Finlombarda Spa	100%	107 TUB
Molise	Finmolise Spa a socio unico	100%	107 TUB
Piemonte	Finpiemonte Spa		106 TUB
Puglia	Puglia Sviluppo Spa	100%	
Sardegna	SFIRS Spa	100%	107 TUB
Sicilia	IRFIS – FinSicilia Spa	100%	107 TUB
Toscana	Fidi-Toscana Spa	46,28%	107 TUB
Umbria	Gepafin Spa	55%	106 TUB

Valle d'Aosta	Finaosta Spa	100%	107 TUB
Veneto	Veneto Sviluppo Spa	51% e	107 TUB

## 2. OSSERVAZIONI SULLA DISCIPLINA EMANANDA: GLI INTERMEDIARI FINANZIARI – LA CONCESSIONE E EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Nell'ambito dell'emananda disciplina e alla luce delle definizioni di rilevanza generale e trasversale per l'intera normativa di vigilanza, si segnala la necessità di non lasciare spazi interpretativi alle attività esercitabili dagli intermediari finanziari. In particolare dal documento in consultazione, Titolo I, capitolo 3 - Sezione II "Attività esercitabili" punto 1, pagine 5 e 6, sembra si possano individuare, tra l'altro, le seguenti attività svolte dagli intermediari finanziari:

- "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico" (cfr. art. 106, comma 1, TUB). Il contenuto di tale attività e le circostanze in cui ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati con il futuro DM XXX (oggi Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009 );
- in via subordinata, "l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici" (cfr. art. 110 TUB, che estende l'applicazione dell'art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari);

In altri termini gli intermediari finanziari ex art. 106 potrebbero svolgere le seguenti attività di: i) concessione ed erogazione di finanziamenti non agevolati; ii) erogazione, in via subordinata, di finanziamenti agevolati sulla base di convenzioni ex art. 47 TUB; iii) gestione, *in via subordinata*, di fondi pubblici sempre ex art. 47 TUB.

Non sono pertanto annoverate tra le attività esercitabili dagli intermediari finanziari, *indicate al primo comma del citato punto 1*, le attività di "gestione di fondi pubblici" e di "concessione" ed "erogazione" di finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, *che vengono* esercitate dalle finanziarie regionali, in via esclusiva o prevalente, per conto delle Regioni di riferimento, pur se in esito a diverse modalità di affidamento da parte delle Regioni:

- a) in via diretta ove le società abbiano un assetto organizzativo "*in house providing*" ,
- b) in esito a procedura ad evidenza pubblica, ove le finanziarie siano società che operano sul mercato in regime di concorrenza, con capitale misto pubblico privato, e con la partecipazione di maggioranza delle Regioni.

In entrambi i casi (*assetto in house* e società che operano sul mercato), la concessione e l'erogazione di finanziamenti sono regolati da contratti con l'amministrazione pubblica.

Ora è di tutta evidenza che il limite di subordinazione dell'attività di gestione dei Fondi Pubblici e di concessione ed erogazione di finanziamenti agevolati, rispetto all'attività di concessione dei finanziamenti, sembra escludere "*tout court*" la possibilità che una finanziaria regionale specializzata nella gestione, concessione ed erogazione dei Fondi Pubblici possa rientrare nel novero degli intermediari finanziari.

La perdita di qualifica di "intermediari finanziari" delle finanziarie regionali avrebbe pesanti ripercussioni sull'attività svolta, ed in particolare:

- le attività potrebbero essere svolte dalle finanziarie *in house*, non più annoverabili tra gli intermediari finanziari. Fatto salvo che le Regioni o la disciplina comunitaria, non richiedano espressamente in futuro il predetto requisito di intermediari finanziari (sembrirebbe inoltre esserci già una limitazione espressamente prevista dal comma 5, art. 38 del Regolamento (UE) 1303/2013, che nel caso di attuazione di un fondo di fondi in capo alla BEI o altre istituzioni finanziarie, limita la possibilità di affidare parte dell'attuazione solo a intermediari finanziari);
- le finanziarie regionali che operano sul mercato, non potrebbero più svolgere le dette attività, per diversi ordini di motivi:
  - a) il Regolamento (UE) 966 / 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, cita espressamente la categoria degli intermediari finanziari fra i soggetti attuatori di strumenti finanziari;
  - b) il Regolamento Delegato (UE) 480 / 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303 / 2013, all'art.7, comma 2, richiede alle Autorità di Gestione, nella selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari, che il metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari risponda a criteri di validità e credibilità;
  - c) lo stesso Regolamento Delegato (UE) 480 / 2014 richiede criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari finalizzati a verificare l'esistenza, tra gli altri, di un'adeguata solidità economica e finanziaria; di adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione; di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace; di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili. Si tratta di elementi che trovano puntuale disciplina nella normativa di vigilanza e quindi "certificati" per un intermediario vigilato. Qualsiasi altro soggetto non intermediario finanziario che intendesse proporsi come organismo attuatore di strumenti finanziari, vedrebbe certamente pregiudicate le proprie possibilità nella partecipazione a selezioni che, ai sensi del comma 1, art. 6, Reg.cit., devono essere "trasparenti e giustificate da ragioni oggettive";
  - d) nel rispetto dei principi di cui al punto precedente, le Regioni hanno sempre limitato a banche e intermediari finanziari la partecipazioni alle gare di appalto per la gestione dei fondi di ingegneria finanziaria (i Regolamenti citati sono di recente emanazione ma riprendono principi già espressi in precedenti Regolamenti Comunitari).

In sintesi stabilire che l'esercizio in via "non subordinata" dell'attività di finanziamento di fondi pubblici, esclude la qualifica di intermediario finanziario, comporterebbe un'evidente lesione della concorrenza e del mercato, e un grave ostacolo allo sviluppo operativo delle finanziarie regionali perché, generalmente uno dei presupposti per l'affidamento della gestione dei fondi e per l'erogazione degli stessi è che il soggetto aggiudicatario di una gara sia iscritto all'albo degli intermediari finanziari.

Sotto un altro profilo, le finanziarie regionali a partecipazione mista pubblico-privata potrebbero trovarsi in una specie di "limbo" o di "terra di nessuno":

- escluse dagli intermediari finanziari qualora l'attività di gestione dei fondi pubblici venga esercitata non in via subordinata;
- non comprese nell'ambito del controllo dell'Ente pubblico di riferimento, disciplinato dall'art.8 della bozza di Decreto MEF, la cui disciplina risulta difficilmente applicabile alle società non "in house".

L'esigenza di distinguere le attività di "concessione di finanziamenti" e di "erogazione di finanziamenti pubblici" deve essere coordinata, con la parallela esigenza di definire puntualmente cosa debba intendersi per "*concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico*" di cui all'art. 106 TUB. Ciò al fine di consentire alle finanziarie regionali di operare, se pur con professionalità nei confronti di terzi, in ambiti non riservati.

Invero, l'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009 stabilisce che le attività finanziarie "*sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità*".

La norma pertanto prevede due presupposti che importano l'inclusione dell'attività finanziaria tra le attività rivolte al pubblico: i) il fatto che l'attività finanziaria sia rivolta nei confronti di terzi e ii) il fatto che sia caratterizzata dalla professionalità. Su come debbano essere interpretati tali requisiti vi è ampia discussione e sul punto anche la giurisprudenza è tutt'altro che chiara ed univoca.

In via specifica, per quanto attiene le Finanziarie Regionali, si deve evidenziare che, con riferimento alla gestione, concessione ed erogazione di finanziamenti e contributi, esse svolgono una attività obiettivamente di carattere finanziario. Invero, i fondi gestiti entrano nella loro disponibilità giuridica e sono erogati sulla base di un mandato senza rappresentanza. L'attività di finanziamento, pur assunta da parte delle finanziarie, in esito a affidamenti diretti o a gara, e la gestione di fondi pubblici, con criteri che sono rispetto ad esse preordinati, non impedisce che dette società deliberino i finanziamenti, li erogino, incassino i rimborsi, recuperino i crediti ecc.

Si tratta di comprendere inequivocabilmente se dette attività, in quanto afferenti fondi pubblici agevolati, siano sottratte all'ambito applicativo dell'art. 106 e alla definizione di "*concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico*". In sostanza si deve osservare che nella gestione dei fondi pubblici con fondi messi a disposizione delle finanziarie, dell'attività tipica di finanziamento sussistono tutti gli elementi: l'assunzione delle decisioni di erogazione (pur nei limiti e secondo le direttive dell'ente regionale), la concreta stipulazione di un contratto di finanziamento, l'erogazione con fondi sussistenti nella propria disponibilità e il conseguente recupero e, infine, lo svolgimento dell'attività nei confronti dei terzi con abitualità e ripetitività. Manca, in alcuni casi, e con riferimento a talune attività di gestione di fondi, esclusivamente l'assunzione del rischio di insolvenza di terzi, rischio tipico della attività di finanziamento.

Non è chiaro quale sia la conseguenza dell'assenza di tale rischio rispetto alla professionalità dell'attività svolta, ma sicuramente l'esclusione dalla qualifica di intermediario finanziario non può essere motivata dal fatto che si tratta di attività posta in essere su fondi di terzi e quindi al "riparo" dal rischio di insolvenza. Una diversa conclusione comporterebbe la possibilità di operare al di fuori dell'impianto normativo e sanzionatorio di vigilanza, anche per soggetti privati.

Merita una riflessione anche il riferimento alla normativa comunitaria. Le "società finanziarie" e "gli altri intermediari finanziari", costituiscono due dei settori istituzionali individuati dal Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali nella comunità (SEC95) approvato con Regolamento CE n. 2223 del 25 giugno 1996.

Il settore delle "società finanziarie" (codice SEC95, S12) comprende tutte le società che forniscono servizi di intermediazione finanziaria o esercitano attività finanziarie ausiliarie. Le unità istituzionali incluse in questo settore sono, tra l'altro, società di capitali pubbliche e private quali produttori di beni e servizi destinati alla vendita. Rientrano nel settore anche holding che controllano e dirigono società che operano principalmente nell'ambito dei servizi di intermediazione finanziaria e/o in quello delle attività finanziarie ausiliarie. Il SEC95 prevede la suddivisione di questo settore in cinque sottosectori



comprendenti le attività bancarie centrali, le istituzioni finanziarie monetarie (Banca Centrale, Fondi monetari, Banca d'Italia), gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari e i fondi pensione.

Il sottosettore “altri intermediari finanziari” (codice SEC95, S123), comprende, tra l'altro, gli intermediari finanziari, diversi dalle assicurazioni e dai fondi pensione, la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria, le holding pubbliche e private, tutti gli intermediari finanziari che non trovano precisa collocazione in uno dei sottogruppi indicati.

Il sottosettore “ausiliari finanziari” raggruppa invece le unità istituzionali che esercitano attività strettamente connesse all'intermediazione finanziaria, ma non costituenti esse stesse intermediazione finanziaria. La linea di demarcazione tra gli “altri ausiliari finanziari” e gli “ausiliari finanziari” è nell'assunzione del rischio: i primi rischiano in proprio, mentre i secondi svolgono servizi per agevolare l'intermediazione, senza però assumersene i rischi.

La predetta disciplina può rappresentare un valido aiuto per qualificare le finanziarie regionali, anche tenendo conto che il predetto REG non specifica la qualifica della società finanziaria nel caso in cui eserciti entrambe le attività di intermediario e di ausiliario finanziario.

### 3. PROPOSTE OPERATIVE

Alla luce di quanto sopra, le Finanziarie Regionali, per modalità organizzative ed operative, nonché per la rilevante mole delle risorse dalle stesse gestite ed erogate, costituiscono una parte rilevante del sistema finanziario nazionale, da sottoporre alle valutazioni in occasione della presente consultazione.

E' interesse generale che le Finanziarie Regionali possano continuare a svolgere la propria attività, operando sia con Fondi pubblici che con Fondi propri, quali “intermediari finanziari”, auspicabilmente iscritti in un apposito Elenco, che ne individui caratteristiche, disciplina, forme di controllo, tipologia di attività, che tengano conto delle esigenze espresse anche in sede comunitaria, per la gestione degli strumenti pubblici di ingegneria finanziaria.

Ferma restando la prioritaria esigenza di definizioni chiare e inequivocabili di “attività finanziaria”, “intermediari finanziari”, “esercizio nei confronti del pubblico”, “professionalità”, “esercizio di attività in via subordinata”, di seguito, le proposte delle finanziarie regionali:

1. l'esclusione delle società finanziarie regionali dai soggetti sottoposti al “**limite di subordinazione**” dell'attività di gestione di Fondi Pubblici rispetto all'attività di concessione di finanziamenti di cui al comma 1 del punto 1 della sez. II – titolo I – capitolo 3 del Documento in consultazione e il loro mantenimento nell'alveo degli intermediari finanziari.

In tal caso l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici, resterebbe soggetta al limite di “subordinazione” solo per quegli intermediari (soggetti privati) che la esercitassero ex articolo 47 TUB, e che non hanno nel loro oggetto sociale la *mission* di gestione, concessione ed erogazione di risorse pubbliche delle Regioni di riferimento.

Ciò avrebbe effetti positivi per la collettività che potrebbe contare su soggetti gestori di fondi pubblici caratterizzati da una certificazione di sana e prudente gestione delle risorse pubbliche, con monitoraggio costante della patrimonializzazione delle finanziarie regionali. Si aggiunga anche una motivazione economica: ci troviamo in un momento storico in cui uno dei maggiori problemi del sistema produttivo è quello dell'accesso al credito bancario. Il settore pubblico sta compiendo uno sforzo rilevante nel settore delle garanzie per cercare almeno di attenuare questo problema; è in atto una rilevante progettualità che coinvolge istituzioni europee,



nazionali e regionali. Qualsiasi impostazione che intenda preconstituire un criterio di separazione di qualifiche e di funzioni, rispetto ad uno scenario ancora in corso di definizione, potrebbe impedire di raggiungere i migliori risultati in termini di efficacia di allocazione delle risorse pubbliche, comprese quelle di provenienza comunitaria.

Di seguito la proposta di modifica:

**“SEZIONE II**

**ATTIVITA' ESERCITABILI**

**1. Attività esercitabili**

*Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie:*

*omissis*

*– effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano:*

*omissis*

*• l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr art.110 TUB, che estende l'applicazione dell'art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari) , **ad eccezione di quelle svolte dalle società finanziarie partecipate dalle Regioni, aventi ad oggetto la gestione, concessione ed erogazione di risorse pubbliche delle Regioni di riferimento;... Omissis***

2. unitamente alla predetta proposta sub 1) e al contempo, si propone l'istituzione di un **“elenco speciale”**, nell'ambito degli intermediari finanziari, per le società finanziarie regionali, che mantengano la possibilità di porre in essere attività finanziaria a valere sia su fondi pubblici, sia su risorse proprie, senza vincoli di prevalenza o subordinazione di un'attività rispetto all'altra, con semplificazione della struttura e delle funzioni di controllo, limitando gli adempimenti di vigilanza in funzione dei rischi assunti in proprio da ciascuna finanziaria;
3. in subordine alla proposta di cui ai predetti punti 1 e 2, la definizione separata di una **disciplina specifica per i soggetti che esercitano attività di gestione, concessione ed erogazione di finanziamenti pubblici, nell'ambito del Regolamento di attuazione degli articoli 106 comma 3, 112 comma 3 e 114 del TUB di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze**. Detta disciplina deve meglio definire le attività, gli assetti organizzativi, i profili di rischio e le forme di controllo per le società finanziarie regionali, tenendo conto dei loro diversi assetti organizzativi e del diverso modus operandi “in house” o “sul mercato”, **garantendo la parificazione di dette società agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB**, per l'accesso alle procedure di evidenza pubblica e per le altre normative applicabili.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata, si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Con osservanza

Finpiemonte S.p.A.  
Il Presidente  
Fabrizio Gatti

*f.to in originale*